Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca

Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica

Protocollo n allegati 1

Risposta alla nota n. del

ISTAT
AOO ISTAT
05-04-2016 00007624 P
DCDC - DIREZIONE CENTRALE PER...

Roma

Al Sovrintendente
Prof. Eugenio Lo Sardo
Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27
Roma

Oggetto: trasmissione convenzione Istat - Archivio Centrale dello Stato per la valorizzazione del Fondo Corrado Gini .

Si trasmette il documento in oggetto, debitamente firmato dal Direttore Generale Tommaso Antonucci.

Il Direttore
Patrizia Cacioli

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
ROMA
PROTOCOLLO GENERALE
12 APR. 2016
N. PROT. 1685/40.07.10

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 4673 2048-49
e-mail: dcdc@istat.it
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Repertorio N° 86
del 1 APR. 2015

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Istituto Nazionale di Statistica

CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO CORRADO GINI

Tra

l'Archivio Centrale dello Stato (di seguito denominato ACS) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archivi, con sede in Roma, Piazzale degli archivi n.27 (C.F.80215390586), rappresentato legalmente dal Sovrintendente in carica, Prof. Eugenio Lo Sardo, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

e

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, via Cesare Balbo n.16 (C.F.80111810588), rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore generale, dott. Tommaso Antonucci, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata.

Premesso che

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs.n.322/89;
- l'Istat è interessato alla razionalizzazione valorizzazione della documentazione d'archivio conservata presso l'ACS;
- in particolare l'Istat intende promuovere lo studio, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Corrado Gini conservato presso l'ACS;
- l'ACS è l'Istituto preposto alla conservazione dei beni archivisti relativi agli organi centrali dello Stato dall'Unità d'Italia a oggi e alla valorizzazione e divulgazione attraverso la produzione di strumenti di ricerca, studi e altra attività conoscitive quali mostre e convegni del patrimonio culturale;
- l'Istat, in occasione delle celebrazioni dei novanta anni dalla fondazione, ricorrenza che cadrà nel 2016, intende promuovere una serie di iniziative volte alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico inerente l'Istituto, tra cui studi e pubblicazioni, mostre e seminari;
- L'Istat e l'ACS considerano di particolare interesse la valorizzazione del fondo Corrado Gini.

Repertorio N° ....96.....
del .....1 APR. 2015....

Considerato che

al fine di regolare i rapporti tra le parti, individuando compiti e responsabilità reciproci, occorre stipulare apposito Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Valore delle premesse e delle considerazioni)

1. Le premesse e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo sviluppo di un programma di collaborazione a lungo termine tra l'ACS e l'ISTAT che consenta, attraverso il recupero e l'inventariazione e la messa on line del fondo documentale del prof. Corrado Gini, di valorizzare la documentazione archivistica e promuovere iniziative divulgative e di ricerca.
2. La collaborazione di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione del fondo del prof. Corrado Gini, presidente dell'Istituto centrale di statica dal 1926 al 1932, conservato presso l'ACS a seguito dell'acquisto da parte della Soprintendenza archivistica del Lazio nel 1999.

Art. 3
Responsabilità della ricerca e coordinamento delle attività

Sono individuati come referenti per le Amministrazioni contraenti, sia per quanto riguarda gli aspetti scientifici sia per quelli di coordinamento e attuazione della presente convenzione:

- per l'ACS: la dottoressa Margherita Antonio Maria Martelli
- per l'Istat: la dottoressa Alexia Sasso.

Art. 4
(Impegni delle Parti e modalità della collaborazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 2, l'ISTAT si impegna a:

a) finanziare due borse di studio :
1 archivistica volta alla inventariazione del fondo documentale ;
1 biblioteconomica volta alla catalogazione e messa in linea con il sw di catalogazione Sebina del fondo bibliografico Gini.
b) organizzare presso la sede dell'ACS e in collaborazione con l'ACS una mostra celebrativa;
g) sostenere gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

2. Per le finalità di cui all'art. 2, l'ACS si impegna a:

a) ospitare i borsisti presso la propria sede e gestirne il lavoro di inventariazione e catalogazione;
b) rendere disponibili nel corso del 2016, in considerazione del proprio calendario, locali per ospitare presso la propria sede eventi scientifici e culturali legati alle celebrazioni per il Novantesimo anniversario dell'Istat;

Repertorio N° 26
del 1 APR 2015

3. L'ISTAT e l'ACS si impegnano a collaborare a livello tecnico e scientifico al fine di garantire elevati standard di qualità per la realizzazione del progetto.

Art. 5
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, redatta in triplice copia, ha durata annuale a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogata fino ad un massimo di due anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza della Convenzione stessa.

Art. 6
(Modifica della Convenzione)

1. Nel corso di durata della presente Convenzione è facoltà delle Parti procedere, di comune accordo, alla modifica o integrazione della stessa, mediante apposito atto scritto da predisporre e sottoscrivere con le medesime modalità adottate per la stipula della Convenzione stessa.
2. Il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali alla realizzazione del progetto sarà concordato tra le Parti e disciplinato da specifici atti.

Art. 7
(Risoluzione e recesso)

1. La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza di una delle controparti agli impegni assunti. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
2. La presente Convenzione, inoltre, può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
3. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con la presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 8
(Segreto statistico e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D. L. n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
2. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di tutela del segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989).

Repertorio N° 86
del - 1 APR. 2015

Art. 9
(Efficacia della Convenzione)

La presente Convenzione è efficace per l'ISTAT e per l'ACS dalla data di stipula della medesima.

Art. 10
(Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge attraverso polizze assicurative di responsabilità civile del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 11
(Oneri fiscali e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte interessata.

Art. 12
(Foro competente)

Per eventuali controversie che non sia possibile definire in via amministrativa riguardanti la presente Convenzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 13
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli valgono e si osservano le vigenti disposizioni del Codice civile.

Art. 14
(Domiciliazione)

Tutte le comunicazioni concernenti la presente Convenzione dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) ed essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per l'ACS		Per l'ISTAT
ACS – Archivio Centrale dello Stato	e	Istituto nazionale di statistica
Il sovrintendente (Eugenio Lo Sardo)		Il Direttore generale (Tommaso Antonucci)